

TRATTAMENTO FISCALE DI PRODOTTI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI TEST

Quesito

La mia società produce scioline e altri articoli per la cura e riparazione degli sci. In aggiunta ad una certa quantità di campioni gratuiti (contrassegnati in modo indelebile) che vengono regalati a scopo pubblicitario agli sciatori in occasioni di gare ed eventi, per ragioni di ricerca e sviluppo abbiamo frequentemente la necessità di sottoporre i nostri prodotti a test distruttivi da parte sia di nostro personale che da atleti di vario livello (quasi sempre a titolo gratuito).

QUALE E' IL TRATTAMENTO FISCALE DI TALI PRODOTTI UTILIZZATI PER I TEST E COME VA REGOLATO IL LORO TRASPORTO DALL'AZIENDA ALLE PISTE DI SCI OPPURE AL DOMICILIO DEL TESTATORE?

Le considerazioni

Dalla descrizione della fattispecie in oggetto, la disciplina degli omaggi – ai fini Iva quanto delle imposte sui redditi – riguarda la sola cessione gratuita, nei confronti degli sciatori, delle scioline e degli altri beni, ma non i prodotti oggetto dei test.

Tali beni vengono consegnati a soggetti terzi (laboratori o sciatori stessi) non a titolo traslativo della proprietà, quanto piuttosto per una sorta di lavorazione (il test).

L'uscita dei beni dall'azienda e la loro conseguente distruzione pone un problema di natura fiscale, in quanto il fisco potrebbe contestare una presunta cessione non fatturata.

In proposito, per la consegna di beni a titolo non traslativo della proprietà (deposito, lavorazione, riparazione ecc.) la circolare n. 193/E del 23 luglio 1998 detta disposizioni precise al fine di superare tale presunzione.

Secondo tale circolare, la presunzione di cessione non opera se viene dimostrato che i beni stessi:

- sono stati impiegati per la produzione;
- sono stati perduti o distrutti;

- 
- sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

La presunzione di cessione scaturisce, infatti, dal raffronto tra l'entità dei beni acquistati, importati o prodotti (al netto dei beni utilizzati per la produzione perduti o distrutti, nonché, come si dirà appresso, dei beni consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato, ecc.) e l'entità dei beni effettivamente giacenti nei luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni, comprese le dipendenze, ecc.

La differenza tra le due entità evidenzia la quantità dei beni che, in via presuntiva, sono da considerare ceduti con la conseguenza che ove le effettive consistenze finali risultino inferiori a quelle contabilizzate, i beni costituenti la differenza si considerano ceduti senza il pagamento dell'imposta. Trattasi di una presunzione legale "iuris tantum" con la quale la legge dà per avvenuto un certo fatto fino alla dimostrazione del contrario, da fornirsi da parte del contribuente. A tal fine l'art. 1 del citato D.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce una serie di adempimenti a carico del contribuente, la cui concreta attuazione impedisce il sorgere delle suddette presunzioni nei suoi confronti.

In altri termini, le imprese che consegnano a terzi beni a titolo diverso dalla cessione, devono far risultare tale operazione alternativamente:

- dal libro giornale o altro registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto IVA;
- dal documento di trasporto o di consegna di cui al Dpr 472 del 14 aprile 1996;
- da apposita annotazione in uno qualsiasi dei registri tenuti agli effetti dell'IVA, purché vengano indicati oltre la natura, qualità e quantità dei beni ceduti, anche i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni e la causale non traslativa della proprietà. Per le annotazioni nei suddetti registri non è previsto alcun termine perentorio di registrazione trattandosi di onere e non di obbligo; tuttavia la circolare n. 193/E del 23 luglio 1998, ricorda che il soggetto interessato ha convenienza ad eseguire la registrazione prima possibile per evitare la presunzione di vendita per i beni non annotati in caso di inizio di una verifica fiscale.

Nel caso specifico, è poi alquanto opportuno che siano conservati i risultati dei test svolti sui prodotti.

Pertanto, in sintesi al fine di vincere la presunzione di vendita, la procedura consigliata è la seguente:

mail:
tel:
fax:

- 
- la società deve emettere un documento di trasporto che accompagni l'invio dei beni oggetto del test con l'indicazione quale causale del trasporto, ad esempio, "test di verifica";
 - nel caso di trasporto in occasione di eventi sportivi, il destinatario è l'azienda stessa e quale luogo di destinazione va indicata la località ove è tenuta la manifestazione;
 - qualora possibile sarebbe opportuno che le relazioni sui risultati dei test, che devono essere conservati, riportassero il riferimento al documento di trasporto utilizzato per il trasporto del materiale e la relativa quantità impiegata nel test.

mail:
tel:
fax: